

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2061

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, BONIVER, MARTINO, ROMITA, SERRENTINO, BIANCHI,
CORSI, ORSINI GIANFRANCO, PAGANELLI, PELLIZZARI, RABINO,
RIGHI, SARTI, TEALDI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI**

Presentata il 15 dicembre 1987

**Norme in materia di partecipazioni statali nel settore
termale e di stabilimenti termali gestiti dall'INPS**

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1 L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali EAGAT, nel quale vennero a suo tempo inquadrati le aziende termali dello Stato successivamente alla costituzione del Ministero delle partecipazioni statali, è stato soppresso, come è noto, dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 convertito dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641. Dalla stessa legge la liquidazione del disciolto ente fu assegnata ad apposito comitato, affidandosi all'EFIM la gestione fiduciaria delle partecipazioni azionarie nelle predette società e rinviando ad un successivo provvedimento legislativo il loro trasferimento alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali secondo le modalità indicate dalla legge di riforma sanitaria

Quest'ultima legge (23 dicembre 1978 n. 833) ha previsto, all'articolo 36, commi quarto e quinto, che le aziende termali in questione, una volta assegnate alle regioni, venissero dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali territorialmente competenti entro il termine del 31 dicembre 1979.

E ormai trascorso quasi un decennio senza che i richiamati provvedimenti abbiano potuto trovare concreta attuazione. Perplesità infatti circa la destinazione finale di tali aziende sono da tempo emerse in considerazione sia della complessa situazione che ha caratterizzato l'avvio operativo del Servizio sanitario nazionale — e tuttora ne condiziona la corrente operatività — sia di una riflessione svolta, anche a livello parlamentare,

circa il carattere composito delle attività facenti capo alle predette stazioni termali, non riconducibili *tout court* a quelle proprie di una gestione di tipo esclusivamente ospedaliero.

Le aziende *ex EAGAT* infatti, pur finalizzando la propria attività alla prevenzione e cura di varie manifestazioni morbose ed invalidanti, conformemente d'altro canto agli obiettivi del citato articolo 36, affiancano a tale funzione prettamente sanitaria la gestione di alberghi, impianti sportivi e ricreativi, l'esercizio di attività commerciali anche se di limitata portata oltreché l'attivazione di ricerche di mercato, di azioni di promozione e propaganda e la predisposizione di programmi tecnico-scientifici, convogliando in tal modo anche notevoli quote di utenza a pagamento, italiana ed estera, che affluisce nei complessi termali così gestiti associando al godimento di benefici terapeutici il pieno sfruttamento del tempo libero a scopi turistici.

Dette aziende pertanto operano, oltre che sul piano sanitario, anche su quello dell'indotto economico, terziario e di insediamento, qualificandosi nelle rispettive aree di influenza come organizzazioni polifunzionali rivolte verso settori complementari.

Al rispetto di tali peculiarità operative, di cui va tenuto doveroso conto nella definizione dell'assetto finale riservato alle partecipazioni dello Stato nel settore termale, si aggiunge poi un altro aspetto significativo del termalismo legato al suo patrimonio idrologico di origine e, quindi, al territorio con la conseguente dovuta considerazione di compiti ed interessi attinenti le rispettive realtà regionali.

2. Nelle trascorse legislature sono state presentate numerose proposte di legge in sede parlamentare tese a riordinare e disciplinare il settore, proposte che hanno avuto ampia eco nelle Commissioni competenti senza peraltro conseguire uno sbocco legislativo.

Da parte governativa, a sua volta, con la legge 4 maggio 1983, n. 168 si è provveduto, secondo le indicazioni del citato

articolo 1-*quinquies*, a scorporare dalla società Terme di Recoaro il ramo di azienda relativo allo imbottigliamento delle acque minerali conferendolo ad apposita società, successivamente ceduta dall'EFIM a terzi.

Con la stessa legge sono stati assegnati al comitato di liquidazione dell'EAGAT 15 miliardi di lire per provvedere alle necessità finanziarie della gestione delle aziende termali.

Con successive norme contenute nelle leggi finanziarie 1985 e 1986 si è provveduto ad assicurare al predetto comitato i mezzi finanziari occorrenti anche per « consentire l'avvio di un piano di investimenti, al fine di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore (articolo 11, comma decimo, legge 28 febbraio 1986, n. 41) ».

Ciò ha consentito una apprezzabile crescita del settore, che si è avviato verso il risanamento complessivo delle società operanti al suo interno. Il fatturato consolidato del gruppo è infatti passato da circa 60 miliardi di lire dell'83 ai 100 miliardi previsti per l'esercizio 87. Le perdite a carico del sistema delle partecipazioni statali hanno registrato un netto *trend* di riduzione, passando dai 9 miliardi e 342 milioni di lire nell'83 ai 7 miliardi nell'84 ai 5 miliardi nell'85, mentre si sono ridotte a poco più di 900 milioni nell'86. Le previsioni per il 1987 indicano un ulteriore miglioramento dei conti ed il definitivo riequilibrio del gruppo.

È stata inoltre avviata la ricapitalizzazione delle società operative nonché la realizzazione di un piano organico di investimenti finalizzato a portare le aziende ad un elevato *standard* di efficienza e produttività.

Di tale radicale trasformazione operata nel settore pubblico termale negli anni recenti ha da ultimo preso atto anche la Commissione parlamentare per la ristrutturazione e la riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali che, in sede di formulazione del parere *ex* articolo 12 della legge 12 agosto 1977 n. 675, nel sottolineare i « significativi risultati » raggiunti dall'EFIM

nello svolgimento dal 1978 della gestione fiduciaria delle aziende termali facenti capo al disciolto EAGAT, ha ritenuto « indilazionabile, in conseguenza del risanamento dell'intero gruppo termale, definire l'assetto di quest'area pervenendo ad un inquadramento presso l'EFIM che potrebbe comprendere anche gli stabilimenti termali INPS, destinati per legge ad uscire dalla gestione diretta dell'istituto ».

3. Con la presente proposta di legge raccogliendo le indicazioni da più sedi pervenute, si è inteso dare sollecita attuazione all'indirizzo espresso dalla Commissione interparlamentare, prevedendo l'inquadramento delle partecipazioni azionarie, già di proprietà del disciolto EAGAT, per una quota di maggioranza nell'EFIM e per una quota di minoranza nelle regioni territorialmente interessate dall'attività delle aziende pubbliche termali.

È stata contestualmente prevista l'assunzione nell'ambito delle partecipazioni statali della proprietà e gestione dei cinque stabilimenti termali gestiti direttamente dall'INPS ai sensi dell'articolo 83 del regio decreto legge del 4 ottobre 1935 n. 1827 convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936 n. 1155. Trattasi degli stabilimenti di S. Giuliano (Pisa), di La Fratta (Forlì), di Salsomaggiore (Parma), di cui è disposto il trasferimento, rispettivamente, alle società Terme di Montecatini, Terme di Castrocara e Terme di Salsomaggiore, mentre per gli stabilimenti di Battaglia e Viterbo è prevista la costituzione di apposite società per azioni, sempre con la partecipazione minoritaria delle regioni direttamente interessate.

L'inquadramento proposto è teso ad accentuare le caratteristiche imprenditoriali delle aziende *ex* EAGAT al fine di consentire alle stesse, mantenendo la necessaria snellezza operativa, di continuare a proporre una immagine complessiva, in Italia ed all'estero, delle stazioni termali pubbliche caratterizzata da serietà terapeutica e modernità delle attrezzature, nonché adeguati livelli di ricettività alberghiera ed attrazione turistica.

Tutto ciò superando la visione eccentrica di strutture termali confinate nei bacini regionali di appartenenza, in una visione organica nazionale a livello di sistema delle aziende stesse proiettata, per la fruizione, anche all'estero.

La connotazione territoriale, sempre presente nelle imprese termali, resta assicurata dalla partecipazione azionaria minoritaria riservata alle regioni interessate nonché dalla loro diretta partecipazione alla gestione ed al controllo delle imprese stesse.

Al conseguimento di una politica termale così rinnovata concorrono, infine, la prevista valorizzazione turistica della ricettività e delle attrezzature già presenti nei compendi termali, nonché le iniziative che dovranno essere sviluppate autonomamente dalla società caposettore appositamente costituita presso l'EFIM.

Ai fini della più efficace ed economica realizzazione di tali scopi, in particolare turistici, è prevista, altresì, la significativa partecipazione di operatori terzi, anche sotto forma di realizzazioni ed iniziative societarie congiunte.

Onorevoli colleghi per le ragioni sopra esposte i presentatori raccomandano l'urgente approvazione della presente proposta di legge.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di liquidazione di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, trasferisce le partecipazioni azionarie, elencate nella tabella allegata alla presente legge, all'EFIM e alle regioni, secondo le indicazioni di cui alla tabella medesima e previa acquisizione della titolarità delle azioni possedute dalla Terme di Agnano SpA, e dalla Terme Sibarite SpA nelle società come sopra individuate.

2. Il trasferimento di proprietà delle partecipazioni azionarie è attuato senza corrispettivo dopo la formazione, da parte delle singole società trasferite, di una situazione patrimoniale riferita al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, certificata dalla società di revisione e, sentito l'EFIM, approvata dal comitato di liquidazione.

3. Il comitato di liquidazione per ciascuna società trasferita provvede a ripianare le perdite eventualmente risultanti dalla situazione patrimoniale anzidetta sui fondi a sua disposizione o sui propri crediti certi ed esigibili.

4. Qualora, al termine delle operazioni di ripianamento, residuassero crediti a favore del comitato di liquidazione, questi vanno trasferiti al capitale sociale con corrispondente aumento del valore nominale unitario delle azioni.

5. Tutte le partecipazioni azionarie trasferite all'EFIM devono essere, da questo ente, registrate in aumento del proprio fondo di dotazione del valore nominale delle azioni relative.

ART. 2.

1. A trasferimento avvenuto gli azionisti, ciascuno per la quota percentuale di partecipazione azionaria posseduta, subentrano, nei confronti degli istituti creditori, nelle garanzie eventualmente ancora in essere, prestate dal soppresso EAGAT a favore della società trasferita.

ART. 3.

1. Entro il termine indicato all'articolo 1, l'EFIM provvede a costituire una società per azioni, mediante conferimento in capitale al valore nominale delle partecipazioni azionarie acquisite ai sensi e in applicazione del citato articolo 1, avente ad oggetto la gestione delle partecipazioni suddette e la realizzazione di iniziative di intervento nel settore turistico, anche in accordo con operatori terzi, al fine di valorizzare il patrimonio idrologico nazionale, attraverso anche una adeguata promozione all'estero.

2. La società di cui al comma 1 deve altresì indirizzare e coordinare le attività e i servizi crenoterapici delle società termali elencate nell'allegata tabella e degli stabilimenti termali di cui all'articolo 5 e promuovere la ricerca e la utilizzazione di nuove risorse idrotermali, favorendo la ricerca scientifica nel settore termale e curando la specializzazione delle singole società termali partecipate in base alla dominante terapeutica delle acque minerali di cui ciascuna è dotata.

3. Per la realizzazione del proprio oggetto sociale la società può procedere alla costituzione di nuove società nei settori turistico e termale ovvero acquisire altre partecipazioni azionarie in società operanti nei medesimi settori, anche a livello internazionale.

4. La società di cui al comma 1 può essere costituita dall'EFIM mediante la sottoscrizione dell'intero capitale sociale e ad essa sono applicabili le norme di cui agli articoli 2458 e seguenti del codice civile.

ART. 4.

1. Entro 90 giorni dalla sua costituzione la società di cui all'articolo 3 procede all'aggiornamento ed adeguamento degli statuti delle società controllate che devono prevedere:

a) la designazione, da parte delle regioni, direttamente interessate, di due rappresentanti nel consiglio di amministrazione e di un membro del collegio sindacale in ciascuna società in cui le regioni medesime hanno acquisito una partecipazione azionaria ai sensi degli articoli 1 e 6, a condizione che detta quota azionaria permanga dalle stesse posseduta nella misura del 3 per cento;

b) il patto di opzione a favore degli altri soci in caso di cessione, a qualsiasi titolo, delle partecipazioni azionarie.

2. La cessione di quote della partecipazione azionaria di maggioranza in ciascuna società può avvenire, a titolo oneroso, a favore di enti pubblici o privati, operanti nei settori turistico e termale, e di singole persone assicurando comunque, in testa alla società di cui all'articolo 3, il mantenimento della quota di controllo.

ART. 5.

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'INPS provvede a trasferire la proprietà dei beni ed i diritti appartenenti agli stabilimenti termali dal medesimo gestiti ai sensi dell'articolo 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1936, n. 1155, come segue:

a) stabilimento S. Giuliano (Pisa) alla Terme di Montecatiana SpA;

b) stabilimento La Fratta (Forlì) alla Terme di Castrocaro SpA;

c) stabilimento di Salsomaggiore (Parma) alla Terme di Salsomaggiore SpA;

d) stabilimenti di Battaglia (Padova) e Viterbo alle Terme di Chianciano Terme SpA.

2. I trasferimenti dei diritti e del patrimonio immobiliare, ivi comprese le attrezzature e dotazioni mobili sanitarie ed alberghiere, sono attuati senza corrispettivo.

3. Le società destinatarie, ai sensi del comma 1, degli stabilimenti termali INPS ivi indicati subentrano nelle concessioni di acque termali o minerali di cui gli stessi sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. Ad avvenuta acquisizione degli stabilimenti termali di Battaglia (Padova) e Viterbo la società di cui all'articolo 3 provvede al trasferimento, senza corrispettivo, del 30 per cento della proprietà della partecipazione azionaria nelle due società di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 5 rispettivamente alle regioni Veneto e Lazio.

2. Gli statuti delle due società devono essere conformi a quanto stabilito dall'articolo 4.

ART. 7.

1. Gli atti di costituzione, trasferimento e conferimento previsti dalla presente legge sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione ed a quella ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire centomila ciascuna. L'imposta sull'incremento di valore degli immobili, eventualmente dovuta, è stabilita nella misura fissa di lire un milione.

ART. 8.

1. Il personale in servizio, alla data del 31 maggio 1987, presso gli stabilimenti termali INPS con contratto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito alle società destinatarie degli stabilimenti di appartenenza all'atto del trasferimento di questi, fatti salvi i diritti riconosciuti dal contratto di lavoro e dalle disposizioni interne. Al predetto personale si applica, dalla data di trasferimento, il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i lavoratori dipendenti dalle aziende termali oppure il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i lavoratori del turismo per gli addetti agli alberghi, a seconda delle mansioni svolte.

2. L'inquadramento del personale avviene nella qualifica corrispondente alle mansioni esercitate. La quota di maggiore retribuzione eventualmente percepita dal personale trasferito rimane corrisposta a titolo di assegno *ad personam*, riassorbibile sui successivi aumenti.

3. Il personale trasferito mantiene l'anzianità di servizio maturata all'atto del trasferimento e l'INPS versa per contanti alle società di destinazione il trattamento di fine rapporto maturato da ciascun dipendente alla data di trasferimento ed i ratei di retribuzione maturata e non ancora corrisposta.

4. Il trasferimento del personale avviene fermo restando a carico dell'INPS l'eventuale contenzioso sindacale e retributivo antecedente alla data di trasferimento del personale alle società destinatarie.

ART. 9.

1. Le vigenti norme, accordi e patti riguardanti l'assetto delle società già facenti capo al soppresso EAGAT ed in contrasto con la presente legge sono abrogati.

2. Il comitato previsto dall'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 168, è soppresso.

ART. 10.

1. Entro il termine previsto dall'articolo 1 il personale in servizio presso il comitato di liquidazione dell'EAGAT alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito alla società costituita ai sensi dell'articolo 3, a società da questa controllate ovvero ad altre società del gruppo EFIM.

2. Il trasferimento è disposto dall'EFIM avute presenti le necessità espresse dalla società di cui all'articolo 3 per le esigenze di funzionamento proprie e delle società controllate, nonché dalle altre società del gruppo EFIM.

ART. 11

1. Per le partecipazioni azionarie relative al Centro ittico tarantino-campano SpA, il comitato di liquidazione di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, provvede al loro trasferimento, senza corrispettivo, all'EFIM, che le conferisce successivamente alla società di cui all'articolo 3, e alla regione Campania, nella misura corrispondente, rispettivamente, al settanta per cento e al trenta per cento, previo scorporo, al valore di inventario diminuito del corrispondente fondo di ammortamento, dei beni con i relativi rapporti giuridici ed economici, che si trovano ubicati nella regione Puglia.

2. I beni scorporati e il personale che vi è addetto sono, rispettivamente, conferiti e inquadrati in una società azionaria di nuova costituzione, le cui partecipazioni vanno trasferite, senza corrispettivo, alla regione Puglia.

3. Il comitato di liquidazione provvede alle operazioni suddette entro il termine previsto all'articolo 1, comma 1, previa acquisizione della titolarità delle azioni possedute dalla terme di Agnano SpA nel Centro ittico tarantino-campano SpA.

4. Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

ART. 12.

1. Il comitato di liquidazione provvede, appena chiusa la liquidazione dell'EAGAT o, comunque, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 1 comma 1, ad assegnare alla società di cui all'articolo 3 l'attivo della liquidazione, compresi i beni mobili residui, da destinare a capitalizzazione della società stessa che subentra, altresì negli eventuali rapporti attivi e passivi del comitato di liquidazione che fossero a tale data ancora in essere con terzi.

2. Entro 3 mesi dal termine della liquidazione o, comunque, entro il termine alternativo indicato al comma 1, il comitato di liquidazione dell'EAGAT rende il conto delle somme ricevute al Ministro delle partecipazioni statali, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 13.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

TABELLA A
(Articolo 1)

PARTECIPAZIONI AZIONARIE TRASFERITE

Terme di Acqui SpA. — Acqui Terme (Alessandria): capitale sociale lire 5.859.299.649 in n. 204.107 azioni da lire 28.707 caduna.
sono trasferite:

- all'EFIM n. 142.875 azioni (70 per cento);
- alla regione Piemonte n. 61.232 azioni (30 per cento).

Terme di Salice SpA. — Salice Terme (Pavia): capitale sociale lire 4.572.266.500 in n. 96.500 azioni da lire 47.381 cadauna.
Sono trasferite:

- all'EFIM n. 67.550 azioni (70 per cento);
- alla regione Lombardia n. 28.950 (30 per cento).

Terme di Merano SpA. — Merano (Bolzano) capitale sociale lire 2.000.103.706 in n. 236.363 azioni da lire 8.462 cadauna.
Sono trasferite:

- all'EFIM n. 141.571 azioni (59,937 per cento).

Mantengono le attuali partecipazioni:

- la provincia autonoma di Bolzano n. 75.616 azioni (31,991 per cento);
- il comune di Merano n. 14.308 azioni (6,053 per cento);
- AASC di Merano n. 4.768 azioni (2,017 per cento).

Fonti di Recoaro SpA. — Recoaro Terme (Vicenza): capitale sociale lire 2.569.498.730 in n. 196.115 azioni da lire 13.102 cadauna.
Sono trasferite:

- all'EFIM n. 137.281 azioni (70 per cento);
- alla regione Veneto n. 58.834 azioni (36 per cento).

Terme di Castrocaro SpA. — Castrocaro Terme (Forlì): capitale sociale lire 1.364.314.177 in n. 86.971 azioni da lire 15.687 cadauna.
Sono trasferite:

- all'EFIM n. 60.880 azioni (70 per cento);
- alla regione Emilia Romagna n. 26.091 azioni (30 per cento).

Terme di Salsomaggiore SpA. — Salsomaggiore Terme (Parma): capitale sociale lire 7.073.379.966 in n. 121.188 azioni da lire 58.367 cadauna.

Sono trasferite:

- all'EFIM n. 84.832 azioni (70 per cento);
- alla regione Emilia Romagna n. 36.356 azioni (30 per cento).

Segue: TABELLA A.

Terme di Casciana SpA. — Casciana Terme (Pisa): capitale sociale lire 959.352.520 in n. 133.336 azioni da lire 7.195 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 93.335 azioni (70 per cento);

alla regione Toscana n. 38.665 (29 per cento).

Il comune di Casciana mantiene la partecipazione di n. 1.336 azioni (1 per cento).

Terme di Chianciano SpA. — Roma: capitale sociale lire 3.496.256.145 in n. 199.729 azioni da lire 17.505 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 139.810 azioni (70 per cento);

alla regione Toscana n. 59.919 azioni (30 per cento).

Terme di Montecatini SpA. — Montecatini Terme (Pistoia): capitale sociale lire 6.005.828.034 in n. 363.681 azioni da lire 16.514 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 254.577 azioni (70 per cento);

alla regione Toscana n. 109.104 azioni (30 per cento).

Terme di Agnano SpA. — Agnano Terme — Napoli: capitale sociale lire 2.621.850.000 in 50.000 azioni da lire 52.437 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 35.000 azioni (70 per cento);

alla regione Campania n. 15.000 azioni (30 per cento).

Società Immobiliare Nuove Terme di Castellamare di Stabia. Castellamare di Stabia (Napoli): capitale sociale lire 300.000.000 in n. 30.000 azioni da lire 10.000 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 21.000 azioni (70 per cento);

alla regione Campania n. 9.000 azioni (30 per cento).

Terme di S. Cesarea. — Santa Cesarea Terme (Lecce): capitale sociale lire 1.018.174.050 in n. 21.793 azioni da lire 50.850 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 15.255 azioni (70 per cento);

alla regione Puglia n. 6.538 azioni (30 per cento).

Terme Sibarite SpA. — Cassano Jonio (Cosenza): capitale sociale lire 1.687.973.080 in n. 180.185 azioni da lire 9.368 cadauna.

Sono trasferite:

all'EFIM n. 126.130 azioni (70 per cento);

alla regione Calabria n. 54.055 azioni (30 per cento).